

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 188

22° anno

26 luglio 1979

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 1547/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 1548/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, i prezzi nel settore dei cereali 2
- ★ Regolamento (CEE) n. 1549/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che determina le esigenze minime richieste per il frumento tenero destinato alla panificazione 4
- ★ Regolamento (CEE) n. 1550/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali, delle farine di frumento e di segala nonché delle semole e dei semolini di frumento 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 1551/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, l'elenco delle regioni della Comunità che beneficiano dell'aiuto al frumento duro e che fissa l'importo di tale aiuto 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 1552/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 1553/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, i prezzi nel settore del riso 10
- ★ Regolamento (CEE) n. 1554/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 1555/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso 12
- ★ Regolamento (CEE) n. 1556/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo alla diminuzione del prelievo applicabile a talune importazioni di cereali da foraggio in Italia effettuate prima del 1° gennaio 1980 13

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

★ Regolamento (CEE) n. 1557/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che prevede misure speciali nel settore del tabacco greggio per le varietà Perustitza ed Erzevina	14
Regolamento (CEE) n. 1558/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	15
Regolamento (CEE) n. 1559/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	17
Regolamento (CEE) n. 1560/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	19
Regolamento (CEE) n. 1561/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	21
Regolamento (CEE) n. 1562/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali	23
Regolamento (CEE) n. 1563/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate	25
Regolamento (CEE) n. 1564/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate	27
★ Regolamento (CEE) n. 1565/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1422/78 relativo alla concessione di taluni diritti speciali ad alcune organizzazioni di produttori di latte nel Regno Unito	29
★ Regolamento (CEE) n. 1566/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa, per la campagna 1979/1980, i prezzi di riferimento delle arance dolci	33
★ Regolamento (CEE) n. 1567/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa, per la campagna 1979/1980, il prezzo di riferimento valido per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi	35
★ Regolamento (CEE) n. 1568/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa il prezzo minimo di vendita all'industria trasformatrice delle arance pigmentate ritirate dal mercato	37
★ Regolamento (CEE) n. 1569/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa, per la campagna 1979/1980, il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria versata dopo la loro trasformazione	38
★ Regolamento (CEE) n. 1570/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 647/79 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1979/1980	40
★ Regolamento (CEE) n. 1571/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa i prezzi di riferimento delle carpe per la campagna di commercializzazione 1979/1980	41

Sommario (seguito)

- ★ Regolamento (CEE) n. 1572/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili, della voce 66.01 della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio 42
- Regolamento (CEE) n. 1573/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che riapre la gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1634/77 ai fini dell'esportazione di zucchero bianco per la campagna 1979/1980 44
- Regolamento (CEE) n. 1574/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio di canna dei dipartimenti francesi d'oltremare 45
- Regolamento (CEE) n. 1575/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi 47
- Regolamento (CEE) n. 1576/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone 49
- Regolamento (CEE) n. 1577/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 51
- Regolamento (CEE) n. 1578/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 52

Rettifiche

- ★ Rettifica alla decisione 79/457/CEE della Commissione, del 27 aprile 1979, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad escludere dal trattamento comunitario tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco, diversi dai nastri, galloni e simili, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia, della sottovoce 56.07 B della tariffa doganale comune (codici Nimexe: 56.07-37, 44, 48, 52, 54, 57, 58, 63, 64, 66, 73, 74, 77, 78, 83, 84, 87) (categoria 37), originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri (GU n. L 117 del 12.5.1979) 54

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1547/79 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,
visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,
considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 ⁽⁴⁾, prevede la possibilità di concedere restituzioni alla produzione per il granturco utilizzato per la produzione di semole e semolini destinati alla fabbricazione della birra e per il granturco e il frumento tenero utilizzati per la fabbricazione di quellmehl destinato alla panificazione ;

considerando che, in attesa dell'esito dell'esame generale del regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei prodotti amilacei, è risultato opportuno prevedere la concessione delle restituzioni alla produzione per i prodotti destinati alla fabbricazione della

birra e del quellmehl destinato alla panificazione unicamente per la campagna di commercializzazione 1978/1979 ;

considerando che non è stata ancora presa una decisione generale sul regime delle restituzioni alla produzione e che è pertanto opportuno prorogare per un'altra campagna di commercializzazione la possibilità di concedere restituzioni per detti prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, i termini « campagna di commercializzazione 1978/1979 » sono sostituiti da « campagna di commercializzazione 1979/1980 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GIBBONS

⁽¹⁾ GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 95.

⁽²⁾ Parere espresso il 29 giugno 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1548/79 DEL CONSIGLIO**del 24 luglio 1979****che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, i prezzi nel settore dei cereali**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 4, vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che la politica dei mercati e dei prezzi, imperniata su aziende moderne, è lo strumento principale della politica dei redditi in agricoltura; che tale politica acquista pieno valore soltanto se è integrata nel complesso della politica agricola comune comprendente una politica socio-strutturale dinamica e l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato;

considerando che i prezzi d'intervento e i prezzi indicativi dei principali cereali, nonché il prezzo di riferimento per il frumento tenero da panificazione devono essere fissati in modo da favorire l'equilibrio tra le diverse produzioni a seconda delle esigenze effettive del mercato;

considerando che per il frumento tenero da panificazione è prevista la fissazione del prezzo di riferimento ad un livello corrispondente alla qualità panificabile media; che per il calcolo di tale prezzo occorre tener conto della differenza esistente fra la resa della produzione di questo frumento tenero di qualità panificabile media e quella della produzione di frumento tenero non panificabile, differenza che attualmente può

essere valutata al 15 %; che, tuttavia, mancando la determinazione della qualità panificabile media, occorre fissare il prezzo di riferimento per la campagna 1979/1980 ad un livello di qualità corrispondente alle esigenze minime richieste per la panificazione;

considerando che per i prodotti di cui al presente regolamento, in applicazione dei criteri di fissazione dei diversi prezzi e delle misure previste per il tasso di cambio da applicare nel settore agricolo, detti prezzi sono fissati ai livelli indicati in allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, per la campagna di commercializzazione 1979/1980 il prezzo di riferimento per il frumento tenero da panificazione è fissato aggiungendo al prezzo d'intervento unico del frumento tenero un importo che rappresenti la differenza tra la resa della produzione di frumento tenero da panificazione di qualità minima e quella della produzione di frumento tenero non panificabile.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1979/1980 i prezzi nel settore dei cereali sono fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GIBBONS

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. C 93 del 9. 4. 1979, pag. 49.

(4) Parere espresso il 4 e 5 aprile 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO

	<i>ECU per tonnellata</i>
FRUMENTO TENERO	
Prezzo d'intervento unico comune :	149,17
Prezzo di riferimento, qualità panificabile minima :	168,06
Prezzo indicativo :	201,42
SEGALA	
Prezzo d'intervento unico :	159,82
Prezzo indicativo :	192,50
ORZO	
Prezzo d'intervento unico comune :	149,17
Prezzo indicativo :	182,89
GRANTURCO	
Prezzo d'intervento unico comune :	149,17
Prezzo indicativo :	182,89
FRUMENTO DURO	
Prezzo d'intervento unico :	249,12
Prezzo indicativo :	277,37

REGOLAMENTO (CEE) N. 1549/79 DEL CONSIGLIO**del 24 luglio 1979****che determina le esigenze minime richieste per il frumento tenero destinato alla panificazione**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75, il prezzo di riferimento deve essere fissato per il frumento tenero rispondente ai criteri della qualità tipo e alle esigenze richieste per una qualità panificabile media; che, in applicazione della deroga prevista dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1548/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, i prezzi nel settore dei cereali⁽³⁾, il prezzo di riferimento è fissato per la campagna di commercializzazione 1979/1980 per il

frumento tenero rispondente ai criteri della qualità tipo e alle esigenze richieste per la qualità panificabile minima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1979/1980, si considera che il frumento tenero risponde alle esigenze minime richieste per la panificazione quando presenta un grado di attività amilasica accettabile e quando la pasta ottenuta da tale frumento non diventa collosa se lavorata meccanicamente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GIBBONS

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Vedi pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1550/79 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1979

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali, delle farine di frumento e di segala nonché delle semole e dei semolini di frumento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel fissare il numero e l'ammontare delle maggiorazioni mensili e nel determinare il primo mese della loro applicazione, occorre tener conto delle spese di magazzinaggio e di interesse per l'ammasso dei cereali nella Comunità e della necessità di uno smaltimento delle scorte cerealicole rispondente alle esigenze del mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1979/1980 le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo indicativo, al prezzo d'entrata e al prezzo d'intervento dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 nonché al prezzo di riferimento per il frumento tenero da panificazione sono fissate nel presente regolamento.

Articolo 2

Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo indicativo, al prezzo di entrata e al prezzo d'intervento del

frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro nonché al prezzo di riferimento per il frumento tenero da panificazione, validi per il primo mese della campagna, son le seguenti:

Mese	ECU per tonnellata	
	Frumento tenero, segala, orzo e granturco	Frumento duro
Agosto 1979	—	—
Settembre	1,79	1,91
Ottobre	3,58	3,82
Novembre	5,37	5,73
Dicembre	7,16	7,64
Gennaio 1980	8,95	9,55
Febbraio	10,74	11,46
Marzo	12,53	13,37
Aprile	14,32	15,28
Maggio	16,11	17,19
Giugno	(17,90)	(19,10)
Luglio	(17,90)	(19,10)

Le maggiorazioni mensili indicate tra parentesi non sono applicate né al prezzo di riferimento per il frumento tenero da panificazione, né ai prezzi d'intervento.

Articolo 3

Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di entrata del frumento segalato, dell'avena, del grano saraceno, del miglio, della scagliola e del sorgo, valido per il primo mese della campagna, sono quelle applicabili ai cereali, tranne il frumento duro.

Articolo 4

Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di entrata delle farine di frumento, di frumento segalato e di segala nonché al prezzo di entrata delle semole e dei semolini di frumento (tenero o duro), validi per il primo mese della campagna, sono le seguenti:

Mese	ECU per tonnellata	
	Farine di frumento e di frumento segalato, semole e semolini di frumento tenero, farina di segala	Semole e semolini di frumento duro
Agosto 1979	—	—
Settembre	2,69	3,02
Ottobre	5,38	6,04
Novembre	8,07	9,06
Dicembre	10,76	12,08
Gennaio 1980	13,45	15,10
Febbraio	16,14	18,12
Marzo	18,83	21,14
Aprile	21,52	24,16
Maggio	24,21	27,18
Giugno	26,90	30,20
Luglio	26,90	30,20

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GIBBONS

REGOLAMENTO (CEE) N. 1551/79 DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 1979

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, l'elenco delle regioni della Comunità che beneficiano dell'aiuto al frumento duro e che fissa l'importo di tale aiuto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che, pur prevedendo di mantenere al livello attuale la produzione di frumento duro, è necessario limitare l'incentivo alla produzione di tale cereale alle zone a basso rendimento per salvaguardare il reddito dei produttori di tali zone,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1979/1980, l'aiuto al frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è accordato nelle regioni della Comunità indicate in allegato. L'importo di detto aiuto è fissato a 77,31 ECU per ettaro.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1259/78 ⁽⁵⁾ è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GIBBONS

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 93 del 9. 4. 1979, pag. 49.

⁽⁴⁾ Parere espresso il 4 e 5 aprile 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 9.

ALLEGATO

ITALIA

— **Regioni amministrative**

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Lazio
Marche
Molise
Puglie
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria

— Zone di montagna e zone agricole svantaggiate a norma della direttiva 75/268/CEE⁽¹⁾

FRANCIA

— **Regioni amministrative ONIC**

Marseille
Toulouse

— **Dipartimenti**

Ardèche
Drôme

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1552/79 DEL CONSIGLIO**del 24 luglio 1979****che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,
visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,
considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78 ⁽⁴⁾, prevede la possibilità di concedere sino alla fine della campagna di commercializzazione 1978/1979 una restituzione alla produzione per le rotture di riso utilizzate dall'industria della birra;
considerando che non è stata ancora presa una decisione generale in merito al regime delle restituzioni alla produzione e che è pertanto opportuno prorogare

per un'altra campagna di commercializzazione la possibilità di concedere restituzioni alla produzione per taluni prodotti destinati all'industria della birra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, i termini « campagna di commercializzazione 1978/1979 » sono sostituiti da « campagna di commercializzazione 1979/1980 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° settembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

Per il Consiglio

Il President

J. GIBBONS

⁽¹⁾ GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 95.

⁽²⁾ Parere espresso il 29 giugno 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1553/79 DEL CONSIGLIO**del 24 luglio 1979****che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, i prezzi nel settore del riso**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/79 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che la politica dei mercati e dei prezzi, imperniata su aziende moderne, è lo strumento principale della politica dei redditi in agricoltura; che tale politica acquista pieno valore soltanto se è integrata nel complesso della politica agricola comune comprendente una politica socio-strutturale dinamica e l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato;

considerando che il prezzo d'intervento del risone deve essere fissato ad un livello che tenga conto dell'orientamento da dare alla produzione del riso, dell'utilizzazione del prodotto e del miglioramento dei redditi agricoli;

considerando che il prezzo indicativo del riso semigreggio deve essere derivato dal prezzo d'intervento del risone, conformemente ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, per i prodotti di cui al presente regolamento, l'applicazione dei criteri di fissazione dei diversi prezzi e delle misure previste per il tasso di cambio da applicare nel settore agricolo induce a fissare tali prezzi ai livelli qui di seguito indicati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1979/1980, i prezzi nel settore del riso sono fissati come segue:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| a) prezzo d'intervento: | |
| risone | 218,58 ECU per tonnellata |
| b) prezzo indicativo: | |
| riso semigreggio | 382,28 ECU per tonnellata |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore 1° settembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. GIBBONS

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. C 93 del 9. 4. 1979, pag. 49.⁽⁴⁾ Parere espresso il 4 e 5 aprile 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1554/79 DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 1979

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel fissare il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili, nonché il primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del riso nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di riso conformemente alle esigenze del mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1979/1980, l'importo di ciascuna delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76 è uguale a:

— 2,21 ECU per tonnellata per il prezzo d'intervento,
— 2,76 ECU per tonnellata per il prezzo indicativo.

2. Dette maggiorazioni mensili si applicano dal 1° ottobre 1979 al 1° luglio 1980. I prezzi così ottenuti per il mese di luglio 1980 rimangono validi fino al 31 agosto 1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GIBBONS

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1555/79 DEL CONSIGLIO**del 24 luglio 1979****che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/79⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, data la situazione che verrà a crearsi a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1979/1980, in seguito soprattutto all'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli della Comunità per detta campagna, occorre adeguare il prezzo minimo ottenuto dai produttori di patate destinate alla trasformazione in fecola;

considerando che occorre mantenere una relazione equilibrata tra il prezzo della fecola di patate e quello dell'amido di granturco; che, a tal fine, occorre fissare, per la durata della campagna di commercializzazione 1979/1980, il premio da versare ai produttori di fecola di patate a 16,93 ECU per tonnellata di fecola di patate;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e il regolamento (CEE) n. 1552/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, permettono di prorogare per un'altra campagna di commercializzazione la possibilità di concedere restituzioni alla produzione per i prodotti utilizzati nell'industria della birra e nella fabbricazione del quell-

mehl destinato alla panificazione; che è necessario prorogare il periodo di cui al regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1127/78⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2742/75, l'importo di « 178,50 unità di conto » è sostituito, con effetto 1° agosto 1979, da « 219,04 ECU ».

Articolo 2

L'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2742/75 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 3 bis

Per la durata della campagna di commercializzazione 1979/1980 nel settore dei cereali, gli Stati membri versano ai produttori di fecola un premio dell'importo di 16,93 ECU per tonnellata di fecola di patate ».

Articolo 3

All'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 2742/75, i termini « campagna di commercializzazione 1978/1979 » sono sostituiti da « campagna di commercializzazione 1979/1980 ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° agosto 1979 ai prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e dal 1° settembre 1979 a quelli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1418/76.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GIBBONS

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) Vedi pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

(6) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1556/79 DEL CONSIGLIO**del 24 luglio 1979****relativo alla diminuzione del prelievo applicabile a talune importazioni di cereali da foraggio in Italia effettuate prima del 1° gennaio 1980**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2749/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla diminuzione del prelievo applicabile, a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/1974, a talune importazioni di cereali foraggeri nella Repubblica italiana⁽³⁾, che prevedeva che la diminuzione del prelievo applicabile alle importazioni in Italia per via marittima di cereali da foraggio sarebbe stata operata in modo degressivo per consentire l'adattamento del mercato italiano al regime comune, è scaduto; che il regolamento (CEE) n. 1765/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla diminuzione del prelievoapplicabile a taluni cereali da foraggio in Italia⁽⁴⁾, ha mantenuto tale misura per la campagna 1978/1979; che tuttavia, nonostante gli sforzi fatti, il miglioramento delle strutture portuali italiane non ha potuto essere operato nei termini previsti; che, in attesa delle conclusioni d'uno studio generale appropriato, è opportuno stabilire un abbattimento di 6,04 ECU per tonnellata sul prelievo di tali cereali importati per via marittima prima del 1° gennaio 1980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'importazione in Italia per via marittima prima del 1° gennaio 1980, di orzo, avena, granturco, sorgo o miglio, detto Stato membro può diminuire il prelievo di un importo pari a 6,04 ECU/tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. GIBBONS

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 88.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1557/79 DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 1979**

**che prevede misure speciali nel settore del tabacco greggio per le varietà
Perustitza ed Erzegovina**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione, in particolare l'articolo 13, paragrafi 3 e 4,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,
visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,
considerando che dalla relazione della Commissione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70 risulta che i quantitativi di tabacco delle varietà Xanti-Yakà, Perustitza ed Erzegovina del raccolto 1976, presi in consegna dagli organismi d'intervento, sono largamente superiori ai quantitativi e alla percentuale di produzione fissati dal regolamento (CEE) n. 1469/70⁽⁴⁾, il cui superamento fa scattare l'applicazione delle misure previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70; che questa tendenza si è ancora manifestata per il raccolto 1977;
considerando che la politica di prezzi, peraltro estremamente prudente, praticata per quanto riguarda, in particolare, queste varietà a partire dal raccolto 1974, non ha consentito di capovolgere la situazione nel settore della commercializzazione; che occorre quindi avvalersi di misure specifiche; che fra le misure prospettabili, l'abbassamento del livello del prezzo d'intervento sembra essere la misura più appropriata per ristabilire un miglior equilibrio tra produzione e domanda e per diminuire le scorte;
considerando che le difficoltà di commercializzazione registrate per la varietà Xanti-Yakà possono essere considerate diverse da quelle constatate per le varietà

Perustitza ed Erzegovina e dovute unicamente ad una situazione eccezionale; che inoltre questa varietà non ha subito i processi di degradazione qualitativa ai quali sono state esposte le altre due varietà; che occorre pertanto applicare le misure previste unicamente alle varietà Perustitza ed Erzegovina;

considerando che, tenuto conto del programma di ricerca agronomica concernente i tabacchi orientali che sarà attuato a partire dal prossimo raccolto e delle prospettive che ne nascono di un miglioramento a medio termine del livello qualitativo della produzione, occorre applicare le misure previste ai prossimi due raccolti;

considerando che le misure previste non hanno alcuna incidenza sul livello del premio, consentendo quindi ai produttori di ottenere il prezzo d'obiettivo per i quantitativi che possono essere smerciati normalmente sul mercato; che inoltre l'aumento dei ricavi per ettaro, ottenuto dai produttori grazie all'intervento e all'utilizzazione di tecniche colturali finalizzate al massimo rendimento, non dev'essere considerato come il risultato del normale gioco economico del mercato; che non è quindi giustificato proporre un programma di aiuti in tale settore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i raccolti 1979 e 1980, il prezzo d'intervento del tabacco delle varietà Perustitza ed Erzegovina è ridotto dal 90 all'80 % dei corrispondenti prezzi di obiettivo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GIBBONS

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 130.

⁽³⁾ Parere reso il 27 e 28 giugno 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 35.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1558/79 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1979

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2724/78⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁶⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati dal 18 al 24 luglio 1979;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2724/78 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	82,60
10.01 B	Frumento duro	119,88 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	63,73 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	72,93
10.04	Avena	87,96
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	80,80 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	2,41
10.07 B	Miglio	41,23 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	78,81 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	130,42
11.01 B	Farine di segala	103,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	200,15
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	138,71

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 7,25 ECU/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1559/79 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1979

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2725/78⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁶⁾ è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati dal 18 al 24 luglio 1979;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	2,91
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1560/79 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 1979****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2364/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1500/79⁽⁴⁾;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁵⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2364/78 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

(3) GU n. L 286 del 12. 10. 1978, pag. 5.

(4) GU n. L 182 del 19. 7. 1979, pag. 5.

(5) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 luglio 1979 che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi ⁽¹⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.06	<p>Riso :</p> <p>A. Risone o riso semigreggio :</p> <p> I. risone :</p> <p> a) a grani tondi</p> <p> b) a grani lunghi</p> <p> II. riso semigreggio :</p> <p> a) a grani tondi</p> <p> b) a grani lunghi</p> <p>B. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p> I. riso semilavorato :</p> <p> a) a grani tondi</p> <p> b) a grani lunghi</p> <p> II. riso lavorato :</p> <p> a) a grani tondi</p> <p> b) a grani lunghi</p> <p>C. Rotture</p>	<p></p> <p>82,48</p> <p>135,41</p> <p></p> <p>103,10</p> <p>169,26</p> <p></p> <p>186,20</p> <p>326,44</p> <p></p> <p>198,30</p> <p>349,95</p> <p>65,60</p>	<p></p> <p>37,61</p> <p>64,08</p> <p></p> <p>47,92</p> <p>81,00</p> <p></p> <p>81,14</p> <p>151,30</p> <p></p> <p>86,76</p> <p>162,59</p> <p>29,78</p>

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 706/76, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1561/79 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 1979****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78⁽²⁾ in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3107/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1501/79⁽⁴⁾;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁵⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

(3) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 7.

(4) GU n. L 182 del 19. 7. 1979, pag. 7.

(5) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 luglio 1979 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	C. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1562/79 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1979

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3330/74, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 ⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzione all'esportazione di zucchero ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77 ⁽⁷⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime;

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979 ⁽⁸⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1979.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 luglio 1979 che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati	25,00
	B. zuccheri greggi :	
	(a) zuccheri canditi	24,96 ⁽¹⁾
	(b) altri zuccheri greggi	22,50 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1563/79 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 1979****che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1365/79⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1365/79 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 163 del 2. 7. 1979, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate ⁽¹⁾ per il periodo che inizia il 6 agosto 1979

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Austria/Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi
	— Peso vivo —	
01.02 A II a) (a)	—	59,466
01.02 A II b) (b)	20,550	66,462
	— Peso netto —	
02.01 A II a) 1 aa) (a)	—	112,985
02.01 A II a) 1 bb)	39,044	126,278
02.01 A II a) 2 aa) (a)	—	90,388
02.01 A II a) 2 bb)	31,236	101,022
02.01 A II a) 3 aa) (a)	—	135,582
02.01 A II a) 3 bb)	46,853	151,533
02.01 A II a) 4 aa)	58,566	189,417
02.01 A II a) 4 bb)	66,992	216,666
02.06 C I a) 1	58,566	189,417
02.06 C I a) 2	66,992	216,666
16.02 B III b) 1 aa)	66,992	216,666

(1) In conformità del regolamento (CEE) n. 706/76, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nell'allegato I dell'accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(b) Il prelievo applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, importati alle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese per la sua applicazione, è totalmente o parzialmente sospeso in conformità a tali disposizioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1564/79 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 1979
che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1366/79 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1366/79 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a fissare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 163 del 2. 7. 1979, pag. 34.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate ⁽¹⁾ per il periodo che inizia il 6 agosto 1979

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Importo
	— Peso netto —
02.01 A II b) 1	71,353
02.01 A II b) 2	57,082 (a)
02.01 A II b) 3	89,191
02.01 A II b) 4 aa)	107,029
02.01 A II b) 4 bb) 11	89,191 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b)	89,191 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 33	122,727 (a)

(1) In conformità del regolamento (CEE) n. 706/76 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1565/797 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1979.

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1422/78 relativo alla concessione di taluni diritti speciali ad alcune organizzazioni di produttori di latte nel Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1422/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, relativo alla concessione di taluni diritti speciali ad alcune organizzazioni di produttori di latte nel Regno Unito⁽³⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che i cinque « Milk Marketing Boards », in appresso denominati « MMB », di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1422/78 hanno votato in conformità dell'articolo 2 di detto regolamento; che i risultati della votazione indicano che ciascun MMB è rappresentativo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68; che il Regno Unito può quindi essere autorizzato a concedere a tali MMB i diritti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68; che il mantenimento di tale autorizzazione è subordinato all'osservanza delle condizioni previste dal predetto articolo, dal regolamento (CEE) n. 1422/78 e dal presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1422/78, l'autorizzazione comporta particolari condizioni intese a garantire l'osservanza delle disposizioni di detto regolamento; che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni in causa, occorre adottare talune modalità di applicazione;

considerando che le modalità di applicazione sono destinate a chiarire talune disposizioni del predetto regolamento; che, previa consultazione della Commissione, il Regno Unito deve essere libero di stabilire, sulla base della normativa comunitaria, le disposizioni particolari e le misure di controllo ritenute più opportune; che la Commissione deve tuttavia riservarsi il

diritto di completare le modalità di applicazione secondo necessità;

considerando che il comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Autorizzazione

Articolo 1

Alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1422/78 e dal presente regolamento, il Regno Unito è autorizzato a concedere alle seguenti organizzazioni di produttori i diritti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68:

- Milk Marketing Board of England and Wales,
- Scottish Milk Marketing Board,
- Aberdeen and District Milk Marketing Board,
- North of Scotland Milk Marketing Board,
- Milk Marketing Board for Northern Ireland.

TITOLO II

Condizioni particolari

Articolo 2

1. Il Regno Unito adotta, anteriormente al 1° gennaio 1980, le disposizioni particolari necessarie per garantire l'osservanza dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1422/78.
2. Il Regno Unito comunica tempestivamente alla Commissione le disposizioni particolari di cui sopra, in modo che essa possa formulare le sue eventuali osservazioni prima della loro applicazione.
3. Se necessario, la Commissione adotta modalità generali e supplementari di applicazione, nonché decisioni specifiche.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 14.

Articolo 3

1. I produttori che intendono avvalersi del diritto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1422/78 ne informano per iscritto l'autorità competente e l'MMB almeno due mesi prima dell'inizio della cessazione delle consegne a tale organizzazione, indicando:

- a) l'esatta durata della cessazione delle consegne o la durata minima prevista per la stessa,
- b) se dalle consegne all'MMB verrà escluso tutto il latte venduto dal produttore o soltanto una parte di esso; in quest'ultimo caso, deve essere indicato il quantitativo di latte escluso dalle consegne,
- c) in quale forma (trasformato o allo stato naturale) si intende commercializzare fuori del Regno Unito il latte non consegnato.

2. Se, in conformità del paragrafo 1, lettera a), viene indicata soltanto la durata minima della cessazione delle consegne, la ripresa delle consegne all'MMB deve essere comunicata a quest'ultimo con due mesi di anticipo.

3. Il Regno Unito adotta disposizioni particolari atte a garantire che i quantitativi di latte di cui sopra vengano esportati dal Regno Unito, trasformati o allo stato naturale. Tali disposizioni particolari possono comportare l'obbligo per il produttore di conservare ed esibire all'autorità competente i contratti o altri documenti relativi all'esportazione del latte di cui trattasi.

L'articolo 2, paragrafi 2 e 3, si applica per quanto di ragione.

Articolo 4

1. Il periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1422/78 ha una durata non superiore a cinque mesi consecutivi, durante i quali il produttore è stato pagato per il latte venduto all'MMB, compresi nei 12 mesi precedenti l'inizio della cessazione delle consegne all'MMB. I diritti di cui al suddetto articolo possono essere esercitati anche qualora, in un qualsiasi periodo nel corso dei 12 mesi, il prezzo medio pagato al produttore cada al di sotto del livello ivi previsto.

2. I produttori che intendono avvalersi del diritto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1422/78 ne informano per iscritto l'autorità competente e l'MMB almeno un mese prima della data di cessazione delle consegne, indicando la probabile o esatta durata di tale cessazione e specificando se l'esclusione riguarderà tutto il latte venduto dal produttore o parte di esso. In quest'ultimo caso,

deve essere indicato il quantitativo di latte escluso dalla vendita. L'intenzione di escludere il latte dalla vendita può essere notificata immediatamente dopo il primo dei pagamenti di cui al paragrafo 1.

Ferma restando la possibilità di una ripresa anticipata delle consegne all'MMB, l'esclusione dalla vendita non può continuare per più di sei mesi oltre un periodo di tre mesi consecutivi a partire dal quale l'MMB ha ripreso a pagare il latte ad un prezzo superiore all'equivalente del prezzo d'intervento stabilito dall'autorità amministrativa.

3. La ripresa anticipata delle consegne deve essere comunicata all'MMB con due mesi di anticipo, salvo che, in conformità del paragrafo 2, sia stata comunicata la durata esatta della cessazione delle consegne.

4. Il Regno Unito

a) adotta disposizioni particolari intese a garantire al produttore di latte di determinare il prezzo del latte risultante dai prezzi d'intervento applicabili; tali disposizioni includono la fissazione di un equivalente del prezzo d'intervento, stabilito a titolo indicativo da un'autorità amministrativa, indipendente dall'MMB, sulla base dei margini medi e dei fattori di conversione, fatta salva la possibilità per il produttore di fissare un equivalente del prezzo d'intervento in funzione delle circostanze particolari in cui il produttore stesso opera;

b) può adottare disposizioni particolari intese a garantire che i quantitativi di latte comunicati in conformità del paragrafo 2, siano effettivamente trasformati in burro o in latte scremato in polvere ai fini della vendita all'organismo d'intervento e che tali prodotti vengano realmente offerti in vendita a detto organismo; tali disposizioni possono comportare l'obbligo per i produttori di conservare ed esibire all'autorità competente i contratti o altri documenti relativi al latte di cui trattasi.

L'articolo 2, paragrafi 2 e 3, si applica per quanto di ragione alle disposizioni particolari di cui sopra.

Articolo 5

1. Salvo che l'interessato indichi una data successiva, un produttore/dettagliante è esonerato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1422/78 a decorrere dal secondo mese civile successivo al mese in cui l'MMB interessato ha ricevuto la sua dichiarazione in conformità del paragrafo 2, lettera c), dello stesso articolo. Non sono ammesse pratiche intese a far rientrare artificialmente i singoli produttori entro i limiti di produzione prescritti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1422/78.

I produttori che intendono avvalersi del diritto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1422/78 ne informano per iscritto l'autorità competente e l'MMB almeno 60 giorni prima di iniziare le vendite ad un produttore/dettagliante ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1422/78.

2. L'MMB interessato, qualora ritenga che il produttore non adempia i presupposti di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1422/78, trasmette la dichiarazione, unitamente a tutti i documenti e dati necessari, ad un'unità amministrativa indipendente dall'MMB designata dal Regno Unito; tale autorità, sentite le eventuali osservazioni del produttore e dell'MMB, decide se il caso rientri o meno nel campo d'applicazione del suddetto articolo 8 e su tale base concede o rifiuta l'esonero per iscritto.

L'esonero si considera concesso se l'autorità amministrativa competente non adotta una decisione motivata di rifiuto dell'esonero entro 60 giorni dalla ricezione da parte dell'MMB della dichiarazione del produttore.

3. Il periodo di almeno 5 anni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1422/78 decorre dal giorno in cui inizia l'esonero a norma del paragrafo 1.

4. L'autorità amministrativa può revocare l'esonero se si constata che il quantitativo medio di latte liquido venduto annualmente dal produttore/dettagliante interessato al consumatore finale supera il doppio della sua produzione totale annua media, stabilita in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1422/78 o se si constata che il produttore/dettagliante cessa di adempiere le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b) o al paragrafo 3 dello stesso articolo.

5. Il Regno Unito adotta le misure necessarie per il controllo dell'osservanza dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1422/78. Ai produttori/dettaglianti esonerati in conformità del paragrafo 1, può essere chiesto di comunicare all'autorità amministrativa e all'MMB informazioni concernenti la loro produzione nonché gli acquisti e le vendite di latte. Agli altri produttori che vendono latte ai produttori/dettaglianti esonerati in conformità del paragrafo 1 può essere chiesto di comunicare all'autorità amministrativa e all'MMB informazioni concernenti le loro vendite a detti produttori/dettaglianti. L'articolo 2, paragrafi 2 e 3, si applica per quanto di ragione alle misure di cui sopra.

Articolo 6

1. Il Regno Unito adotta le disposizioni particolari necessarie per garantire in modo continuativo l'osser-

vanza dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1422/78.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 tali disposizioni comportano in particolare:

- la definizione delle possibili «destinazioni» ai sensi del paragrafo 1, lettera a),
- la definizione degli «altri criteri» di natura oggettiva che possono essere presi in considerazione nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo.

La differenziazione del prezzo di vendita sulla base della destinazione assegnata al latte o sulla base di altri criteri oggettivi è esclusa solo nella misura in cui rischia di condurre ad una discriminazione tra gli acquirenti del latte e di ostacolare il normale funzionamento dell'organizzazione del mercato e, in particolare, il regime degli interventi e aiuti comunitari.

3. Il livello minimo dei prezzi di vendita di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1422/78 è definitivamente stabilito entro il mese immediatamente successivo al mese di consegna del latte all'acquirente e non può formare oggetto di successivi ribassi, riduzioni o sconti.

La disposizione di cui sopra non impedisce gli adeguamenti apportati in buona fede in casi eccezionali, in particolare qualora il latte consegnato non risponda ai requisiti qualitativi applicabili alla transazione in oggetto.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1422/78, il Regno Unito adotta misure atte a consentire il raffronto regolare dei prezzi di vendita di prima mano praticati sul mercato del Regno Unito per i principali prodotti lattieri fabbricati con latte venduto dall'MMB con quelli degli analoghi prodotti lattieri importati nel Regno Unito da altri Stati membri.

Il Regno Unito comunica mensilmente alla Commissione il più basso prezzo di vendita di prima mano, praticato sul mercato del Regno Unito, per quantitativi commercialmente rilevanti di ciascuno dei principali prodotti lattieri locali o importati dagli altri Stati membri e venduti su tale mercato nel corso del mese precedente. I prezzi così comunicati devono riferirsi a qualità comparabili.

5. Se il prezzo di vendita di prima mano praticato sul mercato del Regno Unito per un quantitativo commercialmente significativo di prodotti locali scende al di sotto del più basso prezzo praticato per un quantitativo commercialmente significativo di prodotti lattieri di qualità comparabile importati da altri Stati membri, un'autorità amministrativa indipendente dall'MMB, designata dal Regno Unito, svolge indagini intese a accertare se il prezzo del prodotto

locale è sceso al di sotto del più basso prezzo del corrispondente prodotto importato a causa del prezzo di vendita praticato dall'MMB.

Il Regno Unito comunica alla Commissione i risultati di tali indagini entro un mese dall'ultimazione dell'inchiesta da parte dell'autorità interessata.

6. Gli eventuali reclami per inosservanza dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1422/78 sono presentati inizialmente all'autorità amministrativa di cui al paragrafo 5 unitamente ad una corroborante documentazione completa. Il Regno Unito invia alla Commissione copia di ogni reclamo e della risposta motivata inviata al proponente. Una risposta motivata è inviata al proponente entro due mesi dalla ricezione del reclamo da parte dell'autorità amministrativa.

7. Se l'autorità amministrativa di cui al paragrafo 5 dal Regno Unito accerta che il prezzo di vendita praticato da qualsivoglia MMB per il latte destinato a qualsiasi impiego particolare contravviene all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1422/78, il Regno Unito adotta immediatamente le misure necessarie per garantire l'osservanza di detta disposizione ed in particolare onde far sì che la MMB o le MMB interessate adeguino opportunamente i loro prezzi di vendita per il latte in questione e per le vendite successive. I dettagli di queste misure sono comunicati immediatamente alla Commissione.

8. L'articolo 2, paragrafi 2 e 3, si applica per quanto di ragione alle misure adottate dal Regno Unito in conformità del presente articolo.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 7

1. Onde garantire che le condizioni previste dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 continuino ad essere osservate in permanenza, gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione dalla quale risultino i quantitativi di prodotti freschi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1422/78, utilizzati per il consumo umano diretto nel loro territorio nel corso dell'anno civile precedente. La relazione è presentata entro e non oltre il 1° maggio di ogni anno.

2. Ai fini delle disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti equivalenti in latte :

1 kg di latte intero	= 1 kg di latte crudo,
1 kg di latte semiscremato	= 0,7 kg di latte crudo
1 kg di latte scremato	= 0,5 kg di latte crudo,
1 kg di latticello destinato al consumo umano diretto	= 0,5 kg di latte crudo,
1 kg di iogurt	= 0,7 kg di latte crudo,
1 kg di crema	= 6,2 kg di latte crudo.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1566/79 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1979

che fissa, per la campagna 1979/1980, i prezzi di riferimento delle arance dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, vengono fissati ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di arance dolci, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione delle arance dolci raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di ottobre al 15 luglio dell'anno successivo; che i quantitativi immessi sul mercato nei mesi di ottobre e novembre, così come dal 1° giugno al 15 luglio dell'anno successivo rappresentano soltanto una piccola percentuale del quantitativo commercializzato durante tutta la campagna; che occorre quindi fissare prezzi di riferimento soltanto a partire dal 1° dicembre e fino al 31 maggio dell'anno successivo;

considerando che, tenuto conto delle differenze di comparabilità delle varietà di arance dolci dal punto di vista della loro valutazione commerciale, è opportuno classificare tali varietà in tre gruppi;

considerando che la soluzione più adeguata alle particolari caratteristiche del mercato comunitario del prodotto in causa consiste nel fissare per ciascun gruppo un prezzo di riferimento di un importo unico per tutta la campagna;

considerando che, in base all'articolo 23, paragrafo 2, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento delle arance dolci sono fissati, dalla campagna 1975/1976, ad un livello uguale a quello della campagna precedente ritoccato, eventualmente, di una percentuale pari, al massimo, alla differenza tra le percentuali di variazione che rappresentano, rispetto alla precedente campagna, rispettivamente la variazione dei prezzi di base e dei prezzi

d'acquisto nonché delle compensazioni finanziarie istituite dal regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79;

considerando che, per la campagna 1979/1980, le compensazioni finanziarie previste dal regolamento (CEE) n. 2511/69 sono state aumentate rispetto alla campagna precedente di una percentuale eguale e quella utilizzata per l'aumento dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto; che è quindi opportuno, per la stessa campagna 1979/1980, mantenere i prezzi di riferimento al livello di quelli fissati per la campagna 1978/1979;

considerando che, per il calcolo dei prezzi d'entrata, è opportuno precisare le varietà importate dai paesi terzi i cui prezzi d'entrata devono essere comparati rispettivamente con i prezzi fissati per il gruppo I, per il gruppo II e per il gruppo III; che, inoltre, alcune varietà importate dai paesi terzi non sono direttamente comparabili, quanto alla loro valutazione commerciale, ai gruppi di varietà comunitarie; che è pertanto opportuno fissare, sulla base dei rispettivi valori commerciali, coefficienti da applicare, per il calcolo del prezzo d'entrata, ai corsi di tali varietà importate dai paesi terzi, allo scopo di renderli comparabili ai gruppi di varietà comunitarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1979/1980, i prezzi di riferimento delle arance dolci fresche (sottovoce 08.02 A I della tariffa doganale comune), espressi in ECU per 100 chilogrammi netti, sono fissati come segue per ciascuno dei gruppi di varietà I, II e III dei prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio:

gruppo I : dal 1° dicembre al 31 marzo : 22,85,
gruppo II : dal 1° gennaio al 31 maggio 19,68,
gruppo III : dal 1° dicembre al 30 aprile : 10,92.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.

2. I gruppi di varietà di cui al paragrafo 1 sono costituiti dalle varietà seguenti :

gruppo I: Moro e Tarocco,

gruppo II: Sanguinello,

gruppo III: Biondo comune.

3. I prezzi d'entrata dei prodotti importati devono essere comparati :

a) per la varietà Moro e Tarocco, al prezzo fissato per il gruppo I;

b) per la varietà Biondo comune (Blanca comuna, Blonde commune), Grano de Oro (Imperial Sucrena), Baladi, Pera, Macetera, Pineapple, Blood oval (Doblefina, Double fine), Portugaise sanguine, Sanguina redonda (Entrefina), le varietà del Suriname e la varietà Sanguina ordinaria, ad esclusione delle Navel sanguina (Double fine améliorée, Washington sanguina, Sanguina grande) e Maltaise sanguine, al prezzo fissato per il gruppo III;

c) per le varietà diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

— durante il mese di dicembre, al prezzo fissato per il gruppo I;

— durante il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio, al prezzo fissato per il gruppo II.

4. Per il calcolo del prezzo d'entrata di cui al paragrafo 3, si applica ai corsi dei prodotti importati in provenienza dai paesi terzi, previa detrazione dei dazi doganali, un coefficiente di :

— 0,76 per i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b);

— 1,20 per i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera c), primo trattino;

— 1,00 per i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera c), secondo trattino.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1567/79 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1979

che fissa, per la campagna 1979/1980, il prezzo di riferimento valido per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati del settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, vengono fissati ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, i prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di mandarini, è necessario fissare per tale prodotto un prezzo di riferimento valido anche per i tangerini, per i satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi;

considerando che la commercializzazione dei mandarini raccolti durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di ottobre al 15 maggio dell'anno successivo; che i quantitativi immessi sul mercato nel mese di ottobre così come dal 1° marzo al 15 maggio dell'anno successivo rappresentano soltanto una piccola percentuale del quantitativo commercializzato durante tutta la campagna; che occorre quindi fissare i prezzi di riferimento soltanto a partire dal 1° novembre e fino alla fine di febbraio dell'anno successivo;

considerando che la fissazione di prezzi di riferimento di un importo unico per tutta la campagna sembra la soluzione più adeguata alle particolari caratteristiche del mercato comunitario del prodotto in causa;

considerando che, in base all'articolo 23, paragrafo 2, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento validi per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi sono fissati, dalla campagna 1975/1976, ad un livello uguale a quello della campagna precedente ritocato, eventualmente, di una percentuale pari, al massimo, alla differenza tra le percentuali di variazioni che rappresentano, rispetta alla precedente campagna, rispettivamente la variazione dei prezzi di base e dei

prezzi d'acquisto nonché delle compensazioni finanziarie istituite dal regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79;

considerando che, per la campagna 1979/1980, le compensazioni finanziarie previste dal regolamento (CEE) n. 2511/69 sono state aumentate rispetto alla campagna precedente di una percentuale uguale a quella utilizzata per l'aumento dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto; che è quindi opportuno, per la stessa campagna 1979/1980, mantenere i prezzi di riferimento al livello di quelli fissati per la campagna 1978/1979;

considerando che soltanto i mandarini importati dai paesi terzi sono direttamente comparabili, quanto alla loro valutazione commerciale, ai prodotti comunitari e che occorre pertanto fissare, per le altre varietà ed ibridi, un coefficiente da determinare in funzione dei rispettivi valori commerciali e da applicare, per il calcolo del prezzo d'entrata, ai corsi di tali prodotti importati dai paesi terzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1979/1980, il prezzo di riferimento valido per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi (sottovoce ex 08.02 B della tariffa doganale comune), espresso in ECU per 100 kg netti, è fissato come segue per i prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio:

dal 1° novembre al 29 febbraio: 23,87.

2. Per il calcolo del prezzo d'entrata, ai corsi dei prodotti importati in provenienza dai paesi terzi, esclusi i mandarini, si applica, previa detrazione dei dazi doganali, un coefficiente di:

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.

- 0,75 per le clementine (escluse le monreales);
- 1,00 per le monreales, tangerini, wilkings, satsuma (o sazuma) e altri simili ibridi di agrumi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1568/79 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 1979****che fissa il prezzo minimo di vendita all'industria trasformatrice delle arance pigmentate ritirate dal mercato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2448/77 della Commissione, dell'8 novembre 1977, che fissa le condizioni per la cessione alle industrie di trasformazione delle arance ritirate dal mercato e modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2644/78⁽⁴⁾, il prezzo minimo di vendita viene fissato prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, tenendo conto del prezzo normale di approvvigionamento dell'industria nel settore considerato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1979/1980 il prezzo minimo di vendita di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2448/77 è fissato a 40,68 ECU per tonnellata netta, franco deposito delle merci.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 26.

(3) GU n. L 285 del 9. 11. 1977, pag. 5.

(4) GU n. L 318 dell'11. 11. 1978, pag. 55.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1569/79 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1979

che fissa, per la campagna 1979/1980, il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria versata dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1154/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori nel quadro dei contratti è calcolato sulla base del prezzo d'acquisto, maggiorato del 10 % del prezzo di base, valido per le varietà che, a causa delle loro caratteristiche, vengono normalmente avviate alla trasformazione;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che, oltre alle arance della varietà Biondo comune, le sole che siano state finora prese in considerazione, la disposizione in causa interessa anche i prodotti della classe III o mista delle arance pigmentate; che, conseguentemente, è opportuno che il prezzo minimo venga fissato sulla base del prezzo medio d'acquisto della campagna in corso, valido per le arance di tale varietà in applicazione del regolamento (CEE) n. 1300/79 del Consiglio⁽³⁾, nonché del regolamento (CEE) n. 1203/73 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 648/79⁽⁵⁾, maggiorato del 10 % del prezzo medio di base corrispondente allo stesso periodo;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69, la compensazione finanziaria deve venir fissata a un livello tale che la differenza fra il prezzo minimo e la compensazione stessa non possa variare, rispetto a quella della campagna precedente, di una percentuale superiore alla percentuale di variazione del prezzo minimo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 144 del 31. 5. 1978, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 10. 5. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1979, pag. 12.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1979/1980, il prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2601/69 è fissato ai livelli seguenti:

- a) per le arance della varietà Biondo comune:
- 10,28 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe I;
 - 8,45 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe II;
 - 6,65 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe III o mista;
- b) per le arance della classe III o mista appartenenti alle varietà:
- Moro e Tarocco: 13,12 ECU/100 kg peso netto;
 - Sanguinello: 12,17 ECU/100 kg peso netto;
 - Sanguigno: 10,29 ECU/100 kg peso netto.
2. Tale prezzo minimo è fissato per merce partenza centri di condizionamento dei produttori.

Articolo 2

La compensazione finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2601/69 è fissata ai livelli seguenti:

- a) per le arance della varietà Biondo comune:
- 6,89 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe I;
 - 5,06 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe II;
 - 3,26 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe III o mista;

b) per le arance della classe III o mista appartenenti alle varietà :

- Moro e Tarocco : 9,73 ECU/100 kg peso netto ;
- Sanguinello : 8,78 ECU/100 kg peso netto ;
- Sanguigno : 6,90 ECU/100 kg peso netto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1570/79 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 1979****recante modifica del regolamento (CEE) n. 647/79 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1979/1980**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 379/71 della Commissione, del 19 febbraio 1971, relativo alla fissazione delle norme di qualità per gli agrumi⁽³⁾, definisce per tali prodotti una categoria III;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, le categorie di qualità III si applicano soltanto se i prodotti che rientrano in tali categorie sono necessari per soddisfare le esigenze del consumo; che tale necessità, già ammessa per un periodo limitato per i limoni con regolamento (CEE) n. 647/79⁽⁴⁾, della Commissione si manifesta attualmente per taluni agrumi diversi dai limoni; che, date le forti fluttuazioni della produzione da una campagna all'altra, è

opportuno limitare la durata di applicazione delle categorie di qualità III;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 647/79 è completato dalla menzione seguente:

- * — arance delle varietà Biondo diverse dalle Biondo comune: dal 1° ottobre 1979 al 15 luglio 1980;
- satsuma, clementine, tangerini ed altri ibridi simili di agrumi diversi dai mandarini: dal 1° ottobre 1979 al 15 maggio 1980.*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 26.

(3) GU n. L 45 del 24. 2. 1971, pag. 1.

(4) GU n. L 83 del 3. 4. 1979, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1571/79 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 1979****che fissa i prezzi di riferimento delle carpe per la campagna di commercializzazione 1979/1980**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 dispone che per le carpe possono essere fissati prezzi di riferimento prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione; che detti prezzi possono essere differenziati all'interno di ogni campagna in funzione dell'andamento stagionale dei corsi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1985/74 della Commissione, del 25 luglio 1974, relativo alle modalità di fissazione dei prezzi di riferimento e di determinazione dei prezzi franco frontiera per le carpe⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1701/78⁽⁴⁾, viene fissato un prezzo di riferimento per tale prodotto per il periodo 1° agosto — 30 novembre, nonché per il periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 luglio dell'anno successivo;

considerando che la fissazione di prezzi di riferimento costituisce un presupposto indispensabile per l'eventuale applicazione di misure adeguate, atte a proteggere la produzione comunitaria; che, sulla scorta dei dati disponibili in materia di prezzi alla produzione, i prezzi di riferimento possono essere fissati ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo di riferimento per le carpe è fissato:

- per il periodo dal 1° agosto 1979 al 30 novembre 1979, a 1 247 ECU/t;
- per il periodo dal 1° dicembre 1979 al 31 luglio 1980, a 1 027 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 347 del 12. 12. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 207 del 29. 7. 1974, pag. 30.

(4) GU n. L 195 del 20. 7. 1978, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1572/79 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1979

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili, della voce 66.01 della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio, del 29 dicembre 1978, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee, pari, esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione, all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1976 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 150 % di quello fissato per l'anno 1978; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che, per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 15 %; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso, non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che per gli ombrelli (da pioggia e da sole), ecc. della voce 66.01 della tariffa doganale comune, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 9 027 000 unità di conto europee e che, quindi, l'importo massimo è pari a 1 354 000 unità di conto europee; che, alla data del 21 luglio 1979, le importazioni nella Comunità di ombrelli (da pioggia e da sole), ecc., della voce 66.01 della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3156/78 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 29 luglio 1979, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 30. 12. 1978, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1573/79 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 1979****che riapre la gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1634/77 ai fini dell'esportazione di zucchero bianco per la campagna 1979/1980**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2 e l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che la gara di cui al regolamento (CEE) n. 1634/77 della Commissione del 19 luglio 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 519/74⁽⁴⁾ è stata sospesa dal regolamento (CEE) n. 1490/79⁽⁵⁾, in data 19 luglio 1979; che l'importanza delle eccedenze prevedibili della Comunità in zucchero bianco, nonché la situazione, l'evoluzione e la tendenza del mercato mondiale dello zucchero bianco, rendono economicamente auspicabile per la Comunità riaprire tale gara; che a tal fine occorre adeguare il regolamento (CEE) n. 1634/77;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La gara di cui al regolamento (CEE) n. 1634/77 è riaperta.

Articolo 2

All'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1634/77 la data del « 3 agosto 1977 » è sostituita dalla data dell'« 8 agosto 1979 ».

Articolo 3

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1634/77 è sostituito dal seguente testo:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

« 3. In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), il termine di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista:

- a) per mercoledì 15 agosto 1979, scade alle ore 10 di martedì 14 agosto 1979;
- b) per mercoledì 21 novembre 1979, scade alle ore 10 di martedì 20 novembre 1979;
- c) per mercoledì 2 gennaio 1980, scade alle ore 10 di giovedì 3 gennaio 1980.

In deroga al disposto del paragrafo 2, la gara parziale prevista per mercoledì 26 dicembre 1979 non avrà luogo ».

Articolo 4

L'importo di cui all'articolo 5 e l'importo di cui all'articolo 9 paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1634/77, sono rispettivamente sostituiti dall'importo di « 3 ECU » e dall'importo di « 9 ECU ».

Articolo 5

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1634/77 è sostituito dal seguente testo:

« Tuttavia:

- a) i titoli d'esportazione rilasciati per gare parziali effettuate fra l'8 ed il 15 settembre 1979, sono utilizzabili soltanto a decorrere dal 15 settembre 1979.
- b) i titoli d'esportazione rilasciati per una gara parziale effettuata dopo il 30 aprile 1980 sono validi soltanto fino al 30 settembre 1980 ».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 35.

(4) GU n. L 69 del 20. 3. 1979, pag. 13.

(5) GU n. L 181 del 18. 7. 1979, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1574/79 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1979

relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio di canna dei dipartimenti francesi d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 4, e l'articolo 34,

considerando che attualmente esistono eccedenze di zucchero greggio di canna alla Riunione e alla Guadalupa e che è economicamente auspicabile per la Comunità esportare tale zucchero e conseguentemente aprire una gara a tale scopo;

considerando che onde distinguere tali eccedenze da ogni altro zucchero di canna che di per sé potrebbe beneficiare di restituzioni, è appropriato prevedere che le formalità doganali d'esportazione debbano essere espletate alla Riunione oppure alla Guadalupa,

considerando che le norme generali della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero sono state definite dal regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾; che le relative modalità di applicazione sono state fissate con regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁶⁾;

considerando che, data la situazione attualmente esistente sul mercato mondiale dello zucchero, è opportuno derogare a talune norme o scadenze prescritte dal regolamento (CEE) n. 394/70 o dal regolamento (CEE) n. 2990/76 della Commissione, del 9 dicembre 1976, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1367/78⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio ottenuto da canne raccolte nella Comunità. Durante la gara permanente sono indette gare parziali.

Articolo 2

1. La gara permanente e le gare parziali sono effettuate conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 766/68 e (CEE) n. 394/70 nonché a quelle sotto indicate.

2. La gara permanente rimane aperta sino ad una data che verrà decisa in un secondo tempo.

Articolo 3

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale:

- a) decorre dal giorno della pubblicazione del bando di gara permanente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e
- b) scade alle ore 10 dell'8 agosto 1979.

2. Il termine di presentazione delle offerte per ciascuna delle gare parziali successive:

- a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza del termine precedente di cui trattasi e
- b) scade alle ore 10 del mercoledì della settimana successiva.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), la scadenza del termine di presentazione delle offerte prevista:

- a) per mercoledì 15 agosto 1979 ha luogo alle ore 10 di martedì 14 agosto 1979;
- b) per mercoledì 21 novembre 1979 ha luogo alle ore 10 di martedì 20 novembre 1979;
- c) per mercoledì 2 gennaio 1980 ha luogo alle ore 10 di giovedì 3 gennaio 1980.

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

(5) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

(6) GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

(7) GU n. L 341 del 10. 12. 1976, pag. 14.

(8) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 24.

In deroga al paragrafo 2, la gara parziale prevista per mercoledì 26 dicembre 1979 non avrà luogo.

4. Le ore limite indicate nei paragrafi precedenti :

- a) s'intendono anticipate di un'ora in Irlanda e nel Regno Unito, quando tali Stati membri non applicano l'ora legale ;
- b) s'intendono ritardate di un'ora negli altri Stati membri, quando questi applicano l'ora legale.

Articolo 4

1. Un'offerta è valida soltanto :

- se il quantitativo di zucchero greggio da esportare è di almeno 500 tonnellate ;
- se l'importo della restituzione proposto è indicato per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo ;
- se è corredata da una dichiarazione dell'offerente attestante che lo zucchero da esportare contemplato nell'offerta è zucchero greggio ottenuto da canne raccolte nella Comunità, per il quale le formalità doganali saranno espletate nei dipartimenti francesi d'oltremare, della Riunione oppure della Guadalupa.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 394/70, il quantitativo da esportare nell'offerta è espresso in peso « tale quale ».

Articolo 5

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 394/70, la cauzione di gara è pari a 3 ECU per 100 chilogrammi di zucchero greggio da esportare.

Articolo 6

Fatto salvo il disposto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 394/70, le offerte vengono comunicate senza indugio alla Commissione in forma anonima.

Articolo 7

Dopo esame delle offerte ricevute può essere fissato un quantitativo massimo per ogni gara parziale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Articolo 8

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento :

- il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 394/70 è sostituito da un termine di dieci giorni ;
- non può essere fatta valere la possibilità di revoca prevista all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 193/75 ⁽¹⁾ ;
- l'offerta, oltre alle indicazioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 394/70, deve indicare l'importo della cauzione di gara da costituire almeno per il quantitativo di zucchero indicato nell'offerta ; tale importo deve essere espresso nella moneta dello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

Articolo 9

1. Il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2990/76 non si applica allo zucchero greggio da esportare a norma del presente regolamento.

2. I titoli d'esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi dal giorno del rilascio fino al termine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo detta gara parziale.

Tuttavia i titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale effettuata dopo il 30 aprile 1980 sono validi soltanto fino al 30 settembre 1980.

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2990/76, l'importo della cauzione per i titoli rilasciati a fini di esportazione in virtù del presente regolamento ammonta a 9 ECU/100 kg di zucchero greggio.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1575/79 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 1979
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1400/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1506/79⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1400/79 ai dati di cui la Com-

missione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 6. 7. 1979, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 19. 7. 1979, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone	13,122
ex 12.01	Semi di girasole	13,727

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci*	Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per il mese di					
		luglio 1979	agosto 1979	settembre 1979	ottobre 1979	novembre 1979	dicembre 1979
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone	13,122	13,122	13,503	14,179	13,969	14,350
ex 12.01	Semi di girasole	13,727	13,727	12,124	15,376	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1576/79 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1979

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1400/79 della Commissione, del 5 luglio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1575/79⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(4) GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

(6) GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.

(7) GU n. L 168 del 6. 7. 1979, pag. 10.

(8) Vedi pag. 47 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[ECU/100 kg⁽¹⁾]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	23,288

[ECU/100 kg⁽¹⁾]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		luglio 1979	agosto 1979	settembre 1979	ottobre 1979	novembre 1979	dicembre 1979
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	23,288	23,288	23,288	22,993	23,584	23,584

(¹) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 ECU =	2,51064	DM
1 ECU =	2,72077	FI
1 ECU =	39,4582	FB/Flux
1 ECU =	5,79831	FF
1 ECU =	7,08592	Dkr
1 ECU =	0,662638	£ (Irl.)
1 ECU =	0,608980	£ (GB)
1 ECU =	1 119,94	Lit

REGOLAMENTO (CEE) N. 1577/79 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1979

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1328/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1546/79⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1328/79 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 25. 7. 1979, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	32,95 26,79 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1578/79 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 1979****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1262/79 ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1349/79 ⁽⁶⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media

dei prelievi, uno scarto di almeno 2,5 unità di conto per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 ⁽⁷⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75 ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78 ⁽⁹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1262/79 modificato sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.
⁽⁵⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1979, pag. 23.
⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 122.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.
⁽⁸⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.
⁽⁹⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 F ⁽²⁾	73,28	70,26
11.02 A VI ⁽²⁾	73,28	70,26
11.02 E II d) 1 ⁽²⁾	125,34	119,30
11.02 F VI ⁽²⁾	73,28	70,26
11.08 A II	93,18	62,35

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

RETTIFICHE

Rettifica alla decisione 79/457/CEE della Commissione, del 27 aprile 1979, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad escludere dal trattamento comunitario tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco, diversi dai nastri, galloni e simili, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia, della sottovoce 56.07 B della tariffa doganale comune (codici Nimexe : 56.07-37, 44, 48, 52, 54, 57, 58, 63, 64, 66, 73, 74, 77, 78, 83, 84, 87) (categoria 37), originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 117 del 12 maggio 1979)

Alle pagine 20 e 21, la lista dei numeri di codice Nimexe che figura al titolo, al secondo visto e all'articolo 1 deve essere completata con l'inserzione dei numeri 42, 53, 62, 72 e 82.
